

ALLEGATO "C" ALL'ATTO REP. N. 9758 RACC. N. 4786

**STATUTO della Società "MULTISERVIZI PORTO TORRES S.R.L."**

**Articolo 1 - Denominazione**

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata con unico Socio, denominata "MULTISERVIZI PORTO TORRES S.R.L." a totale capitale pubblico.

**Articolo 2 - Sede**

2.1 La Società ha sede nel Comune di Porto Torres.  
2.2 Il domicilio del Socio unico, dell'Amministratore unico e del Revisore unico è quello che risulta dal Registro delle imprese territorialmente competente.

**Articolo 3 - Durata**

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31.12.2025 con possibilità di proroga.  
3.2 La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea o per il verificarsi di altre cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

**Articolo 4 - Capitale**

4.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 118.000,00 (Euro centodiciottomila/00).  
4.2 Il capitale sociale potrà, con deliberazione del Socio unico, essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e crediti. Non sono consentiti conferimenti di partecipazioni societarie.  
4.3 La Società potrà acquisire dal Socio unico versamenti

	(con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a ti-	
	tolo oneroso, sia a titolo gratuito), nel rispetto delle nor-	
	mative vigenti, con particolare riferimento a quelle che re-	
	golano la raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	4.4 I diritti del Socio unico sono esercitati dal Sindaco o	
	da un suo delegato.	
	<b>Articolo 5 - Oggetto sociale</b>	
	5.1 La Società ha per oggetto esclusivo:	
	1) l' autoproduzione di beni o servizi strumentali al Comune	
	di Porto Torres o allo svolgimento delle sue funzioni, nel	
	rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee	
	in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina	
	nazionale di recepimento;	
	2) la produzione di un servizio di interesse generale, ivi	
	inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli im-	
	pianti funzionali ai servizi medesimi.	
	5.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società	
	potrà svolgere le seguenti attività:	
	a) manutenzione immobiliare del patrimonio del Comune di Por-	
	to Torres;	
	b) le manutenzioni delle strade pubbliche, ivi compresa la	
	segnaletica stradale;	
	c) servizi informatici a favore del Comune;	
	d) l'attività di pulizia degli edifici di proprietà del Socio	
	unico o da esso condotti a qualsiasi titolo;	

	e) manutenzione, pulizia e custodia di aree e complessi ar-	
	cheologici e monumentali e dei relativi servizi turistici e di	
	accompagnamento situate nel territorio del Socio unico;	
	f) manutenzione, gestione e/o custodia del verde pubblico e	
	dei parchi;	
	g) interventi di carattere ambientale nell'isola dell'Asinara;	
	h) manutenzione e/o gestione degli impianti sportivi comunali	
	e gestione dei relativi punti di ristoro;	
	i) attività di studio e ricerca, direttamente o mediante con-	
	venzioni, purché strumentali all'oggetto sociale;	
	j) partecipazione diretta a progetti finanziati con risorse	
	dell'Unione Europea e/o di altri enti pubblici, necessari al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	k) studi, progettazioni di interesse pubblico di competenza	
	del Socio unico;	
	l) tutte le attività, connesse, conseguenti e/o complementari	
	alle attività descritte alle lettere precedenti, ivi comprese	
	quelle di studio, ricerca e progettazione.	
	5.3 Sono comunque tassativamente escluse: l'attività di in-	
	termediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2 gen-	
	naio 1991 n. 1, richiamate in specie le norme abrogative e	
	modificative di cui al D.Lgs 23 luglio 1996 n. 415 e D.Lgs 24	
	febbraio 1998 n. 58; la sollecitazione del pubblico rispar-	
	mio; l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di	
	cui all'art. 106, comma 1 del D.Lgs 385/1993 e s.m.i.	

5.4 Le attività indicate al precedente comma 5.2 sono affidate direttamente alla Società da parte del Socio unico, secondo il modello c.d. "in house providing", nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al successivo art. 7.

#### **Articolo 6 - Principi di gestione**

6.1 Per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al precedente articolo 5 la Società:

a) opera in modo da assicurare elevati livelli di qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di universalità, socialità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche gestite;

b) opera prevalentemente con il Socio unico, a tal fine oltre l'80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Socio unico; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite può essere sviluppata anche con soggetti non soci, a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale; il mancato rispetto di tale limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice civile, che può tuttavia essere sanata rinunciando ad una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi mediante lo scioglimento dei relativi rapporti contrattuali;

	c) i rapporti tra la società e il Socio unico per lo svolgi-	
	mento delle attività indicate all'art. 5.2 sono regolati da	
	appositi contratti di servizio, stipulati previa approvazione	
	dell'organo competente, nei quali sono disciplinati i conte-	
	nuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le moda-	
	lità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle	
	stesse e le modalità di erogazione, gli strumenti e le moda-	
	lità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e	
	controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le	
	cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non	
	conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale;	
	d) può svolgere le attività indicate al comma 5.2 del presen-	
	te statuto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti,	
	sia direttamente, che in affidamento in parte ad altri sog-	
	getti;	
	e) per l'acquisto di beni, servizi e lavori osserva la disci-	
	plina prevista dal Codice dei contratti pubblici e dai rela-	
	tivi regolamenti attuativi;	
	f) stabilisce con regolamento interno i criteri e le modalità	
	per il reclutamento del personale, sia a tempo determinato	
	che indeterminato, nel rispetto dei principi, anche di deri-	
	vazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e	
	dei principi di economicità, celerità di espletamento delle	
	procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e	
	lavoratori, decentramento delle procedure di selezione;	

	g) non può corrispondere al personale dirigente indennità o	
	trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a	
	quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva	
	e non può sottoscrivere accordi di non concorrenza;	
	h) fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adot-	
	tate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di	
	organizzazione amministrativa, non può costituire nuove so-	
	cietà e acquisire partecipazioni in società già costituite;	
	i) non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle	
	norme generali in tema di società e limita ai casi previsti	
	dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consul-	
	tive e di proposta. L'eventuale partecipazione a tali comita-	
	ti deve avvenire senza oneri a carico della Società;	
	j) potrà richiedere tutte le iscrizioni, registrazioni, auto-	
	rizzazioni, concessioni e nulla osta necessari.	
	<b>Articolo 7 - Controllo Analogico</b>	
	7.1 Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle so-	
	cietà di capitali ai sensi del Codice Civile, il Socio unico	
	esercita nei confronti della Società un controllo analogo a	
	quello esercitato sui propri servizi interni. A tal fine si	
	rimanda a quanto previsto dal Regolamento sul controllo ana-	
	logo.	
	<b>Articolo 8 - Direzione e coordinamento</b>	
	8.1 Qualora ricorrano le condizioni previste all'art.	
	2497-bis del Codice Civile, la Società deve dare adeguata in-	

formazione ai terzi della propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento. A tal fine la società deve indicare la propria soggezione negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore unico, presso la sezione del Registro delle Imprese territorialmente competente.

#### **Articolo 9 - Organi della Società**

9.1 Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore unico;
- il Revisore unico.

9.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli indicati al comma precedente.

#### **Articolo 10 - Assemblea**

10.1 L'Assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente Statuto e su quelli che l'Amministratore unico vorrà sottoporre alla sua approvazione;

10.2 Oltre alle materie previste dall'art. 2479, comma 2 del Codice Civile, sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del documento programmatico triennale e altri documenti programmatici predisposti sulla base delle indicazioni del Consiglio Comunale;
- b) la nomina dell'Amministratore unico;
- c) la determinazione dei compensi dell'Amministratore unico;

	d) l'approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;	
	e) la definizione di indirizzi, obiettivi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'Amministratore unico;	
	f) la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;	
	g) la vendita, l'acquisto, la permuta, l'acquisizione a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili di valore pari o superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singola transazione, qualora non previsti nei documenti di programmazione di cui alla lettera a);	
	h) la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;	
	i) l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;	
	j) le altre materie ad essa attribuite da disposizioni di legge o dal presente Statuto;	
	k) la partecipazione della società alle gare ad evidenza pubblica.	
	<b>Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea</b>	
	11.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'Amministratore unico, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia,	
	mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione. Nello stesso avviso può	
	essere previsto il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di	
	seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso	



giorno fissato per la prima.

11.2 La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante avviso comunicato al Socio unico e al Revisore unico mediante messaggio di posta elettronica certificata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

11.3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio secondo quanto previsto al successivo art. 25 e per l'approvazione del documento programmatico triennale.

11.4 L'ordine del giorno avente nell'oggetto il compimento di atti che devono essere preventivamente autorizzati dal socio unico ai sensi del presente Statuto deve essere trasmesso al Socio unico con un anticipo di almeno 30 giorni.

#### **Articolo 12 - Svolgimento dell'Assemblea**

12.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.

12.2 L'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea, che deve essere individuato fra i dipendenti del Comune di Porto Torres.

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati della votazione.

12.4 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del Socio unico.

#### **Articolo 13 - Deleghe**

13.1 Il Socio unico può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

13.2 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori dell'ente locale Socio unico.

#### **Articolo 14 - Verbale dell'Assemblea**

14.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal Socio unico.

14.2 Il verbale deve indicare la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea, l'ordine del giorno, la sintesi degli interventi, l'oggetto delle deliberazioni ed i risultati delle votazioni.

14.3 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni del Socio unico e deve essere inviato a cura dell'Amministratore unico in copia al Socio unico, al Revisore unico e al servizio di controllo analogo.

#### **Articolo 15 - Organo amministrativo: composizione e nomina**

15.1 La Società è amministrata da un Amministratore unico, che riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

15.2 L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea, resta in carica tre esercizi, non può essere dipendente del Comune di Porto Torres ed è nominato a seguito di procedura di selezione pubblica.

15.3 L'Amministratore unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza.

15.4 Nella scelta dell'Amministratore unico il Socio unico assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni e nomine da essi effettuate in corso d'anno.

15.5 All'Amministratore unico si applicano le disposizioni del Decreto Legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

15.6 La revoca e sostituzione dell'Amministratore unico è di

esclusiva spettanza dell'Assemblea, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato.

**Articolo 16 - Convocazioni e deliberazioni dell'Amministratore unico**

16.1 L'Amministratore unico adotta le proprie deliberazioni di norma presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

16.2 L'Amministratore unico comunica al Socio unico e al Revisore unico le deliberazioni che intende adottare almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza adeguatamente motivati, almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando l'Amministratore ne ravvisi l'opportunità. Le adunanze dell'Amministratore unico e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono il Socio unico e il Revisore unico.

16.3 Al termine di ciascuna seduta dell'Amministratore unico deve essere redatto apposito verbale contenente la data e il luogo della seduta, l'indicazione dei presenti, le deliberazioni assunte. Il verbale deve essere firmato dall'Amministratore unico e dal Segretario nominato all'inizio di ciascuna seduta e deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dell'Amministratore unico.

Copia del verbale deve essere trasmessa a cura dell'Amministratore unico al servizio di controllo analogo.

**Articolo 17 - Poteri e doveri dell'Amministratore unico**

17.1 L'Amministratore unico ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società, salvo quelli espressamente attribuiti all'Assemblea per legge e dal presente Statuto.

17.2 L'Amministratore unico è tenuto ad adottare specifici programmi di valutazione del rischio aziendale, dando conto di quanto effettuato e dei risultati nella relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio. Qualora emergano, nell'ambito di tali programmi, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'Amministratore unico deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile. Non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte del Socio unico, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico e finanziario.

**Articolo 18 - Rappresentanza**

	18.1 La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore unico.	
	18.2 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al Liquidatore con le modalità e i limiti stabili in sede di nomina.	
	<b>Articolo 19 - Compensi all'Amministratore unico</b>	
	19.1 All'Amministratore unico può essere riconosciuto al momento della nomina un compenso economico annuo onnicomprensivo non superiore a quello determinato con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.	
	19.2 L'Assemblea può decidere al momento della nomina dell'Amministratore unico di riconoscere una parte del compenso in misura variabile, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, da commisurare ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento, fermo restando che in caso di risultati economici e/o finanziari negativi attribuibili alla responsabilità dell'Amministratore unico, la parte variabile del compenso non può essere corrisposta. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il costo annuo sostenuto per i compensi dell'Amministratore unico non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto	

nell'anno 2013, come risultante dal bilancio d'esercizio al 31/12/2013.

19.3 All'Amministratore unico spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le ragioni del suo ufficio, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dall'Assemblea al momento della sua nomina

#### **Articolo 20 - Organo di controllo**

20.1 Con decisione dell'Assemblea è nominato obbligatoriamente l'Organo di controllo.

20.2 L'Organo di controllo è costituito da un Revisore unico.

20.3 Il Revisore unico deve possedere gli stessi requisiti richiesti per i membri del Collegio Sindacale, dura in carica lo stesso tempo e svolge le stesse funzioni del Collegio Sindacale.

20.4 Il Revisore unico provvederà in aggiunta alle sue competenze alla revisione contabile della società.

#### **Articolo 21 - Requisiti e durata dell'Organo di controllo**

21.1 Il Revisore unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente ed è individuato sulla base di comprovate competenze professionali, a seguito di procedura di selezione pubblica.

21.2 Il Revisore unico dura in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applicano le disposizioni del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e successive modificazioni ed integrazioni.

21.3 Il compenso del Revisore unico è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

#### **Articolo 22 - Cause di ineleggibilità e di decadenza**

22.1 Non possono essere nominati alla carica di Revisore unico, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile. Si applica il secondo comma dell'art. 2399 del Codice Civile.

#### **Articolo 23 - Cessazione della carica**

23.1 Il Revisore unico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dell'Assemblea assunta all'unanimità; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

#### **Articolo 24 - Competenze e doveri del Revisore unico**

24.1 Il Revisore unico ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del Codice Civile ed esercita, di norma, anche la revisione legale della Società, osservando le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che nelle ipotesi in cui la normativa vigente preveda che tale revisione debba essere obbligatoriamente esercitata da un soggetto distinto.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406,



2407 e 2408 comma 1 del Codice Civile. Delle verifiche del

Revisore unico deve redigersi verbale, che deve essere tra-

scritto senza indugio nel libro delle decisioni dell'Organo di

controllo.

24.3 Il Revisore unico deve assistere alle adunanze del Socio

unico e alle adunanze dell'Amministratore unico.

#### **Articolo 25 - Esercizio sociale, bilancio e utili**

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni

anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore unico redi-

ge la proposta di bilancio d'esercizio a norma di legge, che

viene approvata dall'Assemblea dei soci.

25.3 La relazione sulla gestione è obbligatoria anche nell'i-

potesi di bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata.

25.4 Il bilancio d'esercizio deve essere approvato entro 120

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può

tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale qualora particolari esigenze lo ri-

chiedano in relazione alla struttura e all'oggetto della So-

cietà e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla

legge.

25.5 Dagli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio

deve essere dedotta almeno una somma corrispondente al cinque

per cento (5%) da destinare alla riserva legale, finché que-

sta non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La

decisione dei soci che approva il bilancio d'esercizio decide sulla distribuzione degli utili o sulle modalità di copertura delle eventuali perdite.

#### **Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione**

26.1 Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifichi una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Amministratore unico deve provvedere senza indugio alla convocazione del Socio unico.

26.2 L'Assemblea, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del Liquidatore, stabilendone il relativo compenso.

26.3 Per quanto riguarda sostituzione o la revoca del Liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

#### **Articolo 27 - Controversia**

27.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il socio e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (anche controversie promosse dall'Amministratore unico, dal liquidatore e/o dal Revisore unico), ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, è differita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

#### **Articolo 28 - Rinvio**

28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa

rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali applicabili in materia.